

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Letta, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palma, Pisanu, Possa, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Letta, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palma, Pisanu, Possa, Rodeghiero, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bo-

naiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Letta, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Palma, Possa, Ruggieri, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tarditi, Tassone, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 20 novembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FOLLINI ed altri: « Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dello sci » (1991);

COLA: « Modifica agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in materia di revisione delle sentenze di condanna e dei decreti penali di condanna » (1992);

MANCINI: « Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'eliminazione della disparità di trattamento economico dei sindaci e dei presidenti delle province lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi » (1993);

MANCINI: « Modifica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia » (1994);

ROMANI: « Disposizioni per l'incentivazione del trasporto ferroviario » (1995);

GIRONDA VERALDI: « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (1996);

AMATO: « Istituzione dell'Ordine dei cavalieri della Patria » (1997);

MAGGI: « Conferimento alle province delle funzioni in materia di bonifica » (1998);

PISICCHIO ed altri: « Istituzione del tutore pubblico dell'infanzia » (1999);

ROMANO ed altri: « Ordinamento della professione di pedagogo e istituzione del relativo albo professionale » (2000);

MOLINARI: « Istituzione del Centro italiano di studi storici sulla Resistenza meridionale » (2001);

MOLINARI ed altri: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere » (2002).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERETTI: « Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi » (1160) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Modifiche agli articoli 60 e 67 della Costituzione » (1287);

SODA ed altri: « Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo » (1738) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV;*

« Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a Statuto speciale » (1786) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità dello Stato » (1286) *Parere della I Commissione.*

IV Commissione (Difesa):

ALBONI: « Riapertura dei termini per il conferimento di ricompense al valor militare » (1293) *Parere delle Commissioni I e V.*

V Commissione (Bilancio):

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni per stimolare investimenti strategici nell'area pontina » (1593) *Parere delle Commissioni I, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X.*

VIII Commissione (Ambiente):

MARTINAT: « Disposizioni per lo snellimento delle procedure di programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere, di infrastrutture di interesse nazionale e di insediamenti industriali strategici » (683) *Parere*

delle Commissioni I, II, V, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XIII Commissione (Agricoltura):

ROCCHI ed altri: « Istituzione del Garante per i diritti degli animali » (707) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 19 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2000 dall'Automobil Club d'Italia e dal Club alpino italiano, con allegati i bilanci di previsione riferiti alla medesima annualità e le piante organiche nonché i conti consuntivi riferiti all'esercizio 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 novembre 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'atto di indirizzo in cui sono stati individuati – in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria – gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si svilupperà l'attività delle agenzie fiscali per il prossimo triennio (doc. CII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374, RECANTE DISPO-
SIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO
INTERNAZIONALE (1797)**

(A.C. 1797 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
SUL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale).

1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 270-ter. *(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale)* 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 270-quater. *(Assistenza agli associati)* 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto ».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « aggressivi chimici » sono inserite le seguenti: « biologici, radioattivi ».

3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « finanzia anche indirettamente ».

4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 269 » sono inserite le seguenti: « 270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter, ».

ART. 2.

(Aggravante del terrorismo internazionale).

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale ».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

ART. 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*quater* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero ai delitti con finalità di terrorismo internazionale ».

ART. 4.

(Attività sotto copertura).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli

ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

ART. 5.

(Intercettazioni preventive).

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 226. *(Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione).*

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione

di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale ».

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

ART. 6

(*Intercettazioni di comunicazioni tra presenti*).

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale ».

ART. 7.

(*Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo*).

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ».

ART. 8.

(*Disposizioni sulle prove*).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-*bis*, comma 1, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis*, » sono inserite le seguenti: « nonché nell'articolo 407, comma 2), lettera a), numero 4 »;

b) all'articolo 147-*bis*, comma 3, lettera a), dopo le parole: « dall'articolo 51, comma 3-*bis* », sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4 »;

c) all'articolo 147-*bis* la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui

confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti ».

2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

ART. 9.

(*Notificazioni*).

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: « e negli altri casi di assoluta urgenza » sono soppresse.

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: « o della polizia giudiziaria » sono soppresse.

ART. 10.

(*Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale*).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

ART. 11.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1797 – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 270-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 270-*bis*. – (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale*). — Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza o di minaccia con finalità di terrorismo è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre quando con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero con atti di violenza su persone o cose a danno dello Stato italiano o di uno Stato estero, di una istituzione od organismo internazionale, l'autore persegua lo scopo di sovvertire l'ordine costituzionale ovvero di distruggere o di indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Dopo l'articolo 270-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

“ART. 270-*ter*. – (*Assistenza agli associati*). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà

rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto” »;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 7, primo comma, n. 1), del codice penale, dopo le parole: “delitti contro la personalità dello Stato” è aggiunta la seguente: “italiano” »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono sostituite dalle seguenti: “dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione”.

5-*ter*. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: “270-*bis* secondo comma” sono soppresse »;

nella rubrica, la parola: « internazionale » è sostituita dalle seguenti: « anche internazionale ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

*al comma 1, le parole: « dall'articolo 270-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 270-*ter* »;*

al comma 2, le parole: « ai delitti con finalità di terrorismo internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti con finalità di terrorismo ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « operazioni di polizia previamente autorizzate » sono sostituite dalle seguenti: « operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5 »;

al comma 2, dopo le parole: « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « al più presto e comunque »;

al comma 6, le parole: « Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione » sono sostituite dalle seguenti: « Il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo delle modalità e dei risultati dell'operazione, nonché dei soggetti che vi abbiano partecipato »;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4 ».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 1, le parole: « di procedura penale », ovunque ricorrano, sono soppresse;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: « , salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le notizie acquisite a seguito dell'attività di cui al presente articolo non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate »;

al comma 3, le parole: « articolo 226, come modificato » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito ».

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « n. 4, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « n. 4 ».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2” »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161”.

2-ter. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Competenza). — 1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della

Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ».

(A.C. 1797 — Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.30 DELLA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da 4 a 8 anni.

0. 1. 30. 1. Giordano.

Sopprimere le parole: o un organismo.

0. 1. 30. 2. Giordano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 270-bis con il seguente:

ART. 270-bis.

(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti

di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale.

1. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, primo comma, sopprimere le parole: o di minaccia.

* **1. 2.** Lussana.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, primo comma, sopprimere le parole: o di minaccia.

* **1. 4.** Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, primo comma, sostituire le parole: o di minaccia con le seguenti: e di minaccia.

1. 5. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dieci anni con le seguenti: da quattro a otto anni.

1. 6. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero.

* **1. 3.** Lussana.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: con atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero.

* **1. 7.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: di minaccia.

1. 8. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sostituire la parola: ovvero con la seguente: e.

1. 9. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: o cose.

1. 10. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: od organismo.

1. 11. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: o di indebolire.

1. 12. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: economiche o sociali.

1. 13. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 270-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

È sempre esclusa la finalità di terrorismo nel caso di movimenti politici che esercitano la resistenza nei confronti di una occupazione militare ovvero nei confronti di regimi autoritari che non garantiscono l'esercizio delle libertà democratiche previste dalla Costituzione italiana.

1. 14. Pisapia, Mascia.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, dopo le parole: di favoreggiamento, aggiungere la seguente: consapevolmente.

1. 15. Mascia, Pisapia.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, sostituire le parole da: o fornisce vitto fino a, al secondo comma: se l'assistenza con le seguenti: , fornisce mezzi finanziari, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, documenti di identificazione o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se l'assistenza, nelle modalità di cui al comma precedente,.

1. 20. Fanfani.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, sopprimere le parole: 270 e.

1. 16. Pisapia, Mascia.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, sostituire le parole: fino a quattro anni con le seguenti: fino a due anni.

1. 17. Pisapia, Mascia.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 270-ter, primo comma, sostituire le parole: fino a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.

1. 18. Mascia, Pisapia.

Sopprimere il comma 5.

1. 19. Pisapia, Mascia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis.01. Alle persone che tengono condotte di collaborazione relative ai delitti di

cui agli articoli 270-bis e 270-ter si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

1. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 5-bis, sostituire le parole: dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, con le seguenti: dà rifugio, fornisce mezzi finanziari, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, documenti di identificazione o.

Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-bis.1. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: « se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente » sono sostituite dalle seguenti: « se l'assistenza, nelle modalità di cui al comma precedente, è prestata continuativamente ».

1. 21. Fanfani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « associazioni previste dallo stesso articolo » sono aggiunte le seguenti: « , per i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

1. 01. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

ART. 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni).

Sopprimerlo.

* 3. 3. Cento, Boato.

Sopprimerlo.

* 3. 4. Pisapia, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 2.

3. 2. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 200 del codice di procedura penale.

3. 5. Pisapia, Mascia.

ART. 4.

(Attività sotto copertura).

Al comma 1, sostituire le parole da: nel corso di specifiche operazioni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, direttamente o indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti procedono in modo

da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

4. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1 sopprimere le parole: per cui procedono.

4. 21. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando l'obbligo di impedire azioni contro l'incolumità pubblica o individuale.

4. 7. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione delle armi.

4. 6. Mascia, Pisapia.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed agenti.

4. 8. Pisapia, Mascia.

Al comma 2, sostituire le parole: entro le 48 ore *con le seguenti:* entro le 24 ore.

* 4. 5. Cento, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole: entro le 48 ore *con le seguenti:* entro le 24 ore.

* 4. 9. Pisapia, Mascia.

Al comma 5, sopprimere le parole: , ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito dell'operazione.

4. 2. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dare preventiva comunicazione al con le seguenti: essere preventivamente autorizzato dal.

4. 10. Mascia, Pisapia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: pubblico ministero fino alla fine del comma con le seguenti: procuratore della Repubblica competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero impartisce le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati al pubblico ministero del luogo nel quale l'operazione deve svolgersi e ai fini del coordinamento investigativo, al procuratore nazionale antimafia.

4. 3. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: pubblico ministero fino alla fine del comma con le seguenti: procuratore della Repubblica competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero impartisce le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati al pubblico ministero del luogo nel quale l'operazione deve svolgersi.

4. 4. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.

4. 11. Pisapia, Mascia.

(Approvato)

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa.

4. 20. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

4. 12. Pisapia, Mascia.

ART. 5.

(Intercettazioni preventive).

Sopprimerlo.

*** 5. 5.** Cento, Boato.

Sopprimerlo.

*** 5. 14.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il procuratore della Repubblica può autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, richiesta dal Ministro dell'interno o, su delega di questo, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché dal questore o dal comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza, al fine dell'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale.